

Avv. Andrea Groppo
Via F. Venanzio n. 44 - 31100 TREVISO
Tel. 0422 263489 – Fax 0422 235543
e-mail: andregroppo@pec.ordineavvocatitreviso
C.F.: GRPNDR69T01L407R

TRIBUNALE DI VENEZIA

RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER

LEGGE N. 3/2012

§§§

La Signora **Battaglia Deborah** (C.F.: XXXXXXXXXXXX), nata a Treviso (TV) il 19/06/1973 e residente a Marcon (Ve) VIA A. DIAZ, 40, elettivamente domiciliato in Treviso (TV) Via Fortunato Venanzio n. 44 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Groppo (C.F.: GRPNDR69T01L407R, e-mail: andregroppo@pec.ordineavvocatitreviso.it, fax 0422 235543) del Foro di Treviso che lo rappresenta e difende in giudizio in forza di mandato in calce al presente atto.

Sommario:

Premesse	pg. 1
La situazione patrimoniale del debitore e le cause del sovraindebitamento	pg. 3
Attivo	pg. 10
Passivo	pg. 18
Pro futuro	pg. 23
Conclusioni	pg. 26

Premesso

- In data 31/07/2018 la ricorrente ha depositato, a mezzo del precedente legale avv. Maria Carmela Merlino (**doc. 1**), istanza di nomina del Gestore della Crisi da sovraindebitamento ex legge n. 3/2012 presso l'Organismo di Composizione della Crisi OCDEC Venezia, territorialmente competente.

- a seguito della presentazione della predetta istanza veniva nominato quale Gestore della crisi, il dott. Alessandro Reato, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la giurisdizione del Tribunale di Venezia al n. 1115, con studio in Mestre (VE), Via Francesco Hayez n. 4 interno 5;
- nell'anno 2021, la signora Battaglia revocava l'incarico al precedente legale e nominava lo scrivente patrocinio (**all. 1**) quale *advisor* per la presentazione della relazione sulle cause ~~che avevano posto~~ la ricorrente in una situazione di sovraindebitamento;
- dopo la nomina, la ricorrente ha fornito al Gestore tutte le informazioni necessarie per la verifica della ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale;
- l'istanza che oggi la ricorrente intende proporre risulta ammissibile, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 7 legge n. 3/2012, come indicato anche nella relazione particolareggiata del Gestore, dott. Reato (**all. 3 e all. 4**). In particolare, la ricorrente:
 - ❖ non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m.i.;
 - ❖ non ha fatto ricorso, negli ultimi tre anni, alla procedura di composizione della crisi;
 - ❖ non ha fatto ricorso negli ultimi 5 anni ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3; né ha subito provvedimenti di impugnazione e risoluzione di accordi con il debitore; ex art. 14 legge n. 3/2012, o di revoca o di cessazione degli effetti del piano del consumatore ex art. 14 bis legge 3/2012;
 - ❖ non risulta che la signora Battaglia Deborah abbia posto in essere condotte atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione della procedura come si può evincere dalla documentazione allegata;

- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dalla ricorrente e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

- il professionista nominato, dott. Alessandro Reato, ha redatto la relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter comma 3 Legge 3/2012 che si deposita (all. 3 e all. 4).

§§§§§

Un tanto premesso, il ricorrente intende avvalersi della procedura di cui alla legge 3/2012 e, segnatamente, a norma dell'art. 14 ter legge 3/2012. Pertanto si espone la seguente istanza di liquidazione al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria per la sua esecuzione, con l'impegno ad integrarne i punti che, eventualmente, Codesto Tribunale dovesse ritenere suscettibili di chiarimenti, modifiche o integrazioni.

In fatto

2. Cause dell'indebitamento

L'attuale sovraindebitamento della signora Battaglia Deborah, inteso come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante/definitiva incapacità di adempiere alle suddette obbligazioni regolarmente, è stato causato dalla partecipazione della stessa nella società di persone [redacted] (d'ora in poi [redacted] per brevità **doc. 2**)

Procediamo con ordine nella narrazione dei fatti.

Il padre dell'odierna esponente, signor [redacted] era titolare e unico proprietario della ditta individuale "[redacted]" ([redacted]), iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso col n. REA [redacted] (vedi pg. 2 **doc. 3**), ed esercitava l'attività di officina meccanica per lavori di carpenteria e porte blindate.

La sig.ra Battaglia, sin dalla fine delle superiori, partecipava alla ditta individuale del padre "██████████" in qualità di collaboratore di impresa familiare.

Arriviamo così nell'annualità 2008. A seguito della morte del professionista storico che seguiva finanziariamente la ditta "██████████", su consiglio del nuovo professionista consulente rag. Luciano Pavan, veniva eseguito in data **10/03/2008**, avanti il Notaio Giacomo Innocenti di Treviso, un conferimento d'impresa, ossia il signor ██████████ (titolare ed unico proprietario della ditta individuale ██████████) costituiva la società ██████████ & C con conferimento di impresa individuale (rep 404.930 racc. 16.535) ove la signora Battaglia entrava nella compagine sociale con il conferimento di € 10.000,00 concretizzata nel **20%** della società (**doc. 4**).

La sig.ra Battaglia, dunque, diventava **socio illimitatamente responsabile** della società ██████████, **anche se il padre ██████████ continuava a detenere l'80% delle quote** e amministrava *de facto* la società, nonostante l'amministrazione fosse a firma congiunta.


La signora Battaglia, occupandosi di mansioni di natura commerciale, nulla sapeva, né le era dato sapere, di questioni economico/finanziarie. Prova di tale circostanza è costituita dal fatto che la signora Battaglia stessa accettava senza porsi domande di entrare nella compagine della costituenda ██████████, che sarebbe sorta dalla trasformazione della ditta individuale in s.n.c. (**vedasi doc. 2 pg. 5 e doc. 4**), su consiglio del professionista scelto dal padre e dal signor ██████████ medesimo, dato che l'odierna esponente aveva da sempre risposto la propria cieca fiducia verso il padre e verso il consulente.

Peraltro, come anticipato, cronologicamente, i fatti narrati in questa sede risalgono agli anni dal 2008 in poi. in piena crisi economica, di fatto esplosa dall'anno 2008 e proseguita fino a tutto il 2013. In quel periodo, la crisi ha colpito pesantemente l'economia nel complesso ma soprattutto il settore edilizio e immobiliare, settori verso i quali l'attività di ██████████ era quasi esclusivamente destinata.


E' opportuno ricordare che: "(...)Nella crisi economica e sociale che ha interessato l'Italia dalla seconda metà del 2008 e almeno fino a tutto il 2013 (l'Istituto di Statistica ha recentemente corretto verso l'alto i valori del PIL relativi agli anni 2014 e 2015) si riconoscono **due fasi recessive distinte**: la prima è nel biennio 2008-2009, durante la quale le dinamiche della produzione e del lavoro non si discostano in misura significativa dalla media europea, e la seconda nel biennio 2012-2013, durante la quale, viceversa, si produce uno scollamento rilevante tra le traiettorie dei principali indicatori osservate in Italia e negli altri Paesi europei. Il 2014, anche alla luce delle correzioni statistiche di cui sopra, si configura ad oggi come anno di transizione: nel 2015 e nel 2016, infatti, i segnali di crescita cominciano a manifestarsi anche in Italia, ma la distanza tra il nostro Paese e le principali economie del continente si accentua sempre di più e non sembra ridursi nemmeno nei due anni a venire (proiezioni 2017 e 2018 dell'Annual Macroeconomic Database -AMECO).

Nel periodo 2008-2013 l'Italia ha perso complessivamente quasi nove punti percentuali di prodotto, mentre l'incremento osservato nei tre anni successivi è ancora molto modesto: la Figura 1, rappresenta l'andamento del PIL reale aggiornato a maggio 2017 (dati AMECO), mostra infatti un aumento trascurabile nel 2014, dello 0.8% nel 2015 e dello 0.9% nel 2016. La distanza - in termini di variazioni del prodotto - dalla media della zona Euro si è dilatata fino a superare 10 punti percentuali nel 2016: da una parte l'Italia che ha perso di più e recupera meno, dall'altra Francia e Germania che, anche in virtù del buon andamento della domanda interna, sono tornate a crescere già dopo la caduta del 2009 e presentano nel 2016 un valore del PIL che supera, rispettivamente, del 5.2% e del 9.4% il valore del 2007. Tra le grandi economie continentali, la Spagna è quella che, insieme all'Italia, ha sofferto di più il primo e il secondo shock recessivo; dal 2014, tuttavia, dimostra tassi di crescita sostenuti e nel 2016 ha recuperato quasi completamente le perdite patite (-0.5% rispetto al 2007). L'Italia, invece, stenta a ripartire e la crescita del prodotto, benché le stime siano state di recente riviste verso l'alto, è ancora debole: le proiezioni elaborate a maggio configurano un saggio di crescita nettamente più alto per l'area Euro (e per la Spagna

in particolare) e collocano il PIL italiano nel 2018 ancora cinque punti sotto il valore del 2007.



(...) Gli investimenti fissi (figura 3) – che insieme ai consumi delle famiglie coprono buona parte della domanda interna - hanno subito una **contrazione rilevante già nel 2008, sono crollati nel 2009 (- 12.7% rispetto al 2007) e ancora nel 2012 e nel 2013 arrivando nel 2014 a - 29.5% rispetto al valore pre-crisi. (nel 2015 e nel 2016 si osserva solo un modesto recupero che porta la perdita a - 26.3%).** Lo stesso aggregato riferito alla zona Euro ha seguito, dopo la caduta del 2009 e la flessione nel biennio 2012-2013, un andamento crescente cominciato già nel 2014 (un anno prima rispetto all'Italia) che ha ridotto la perdita nel 2016 a - 8.7% rispetto al valore pre-crisi.”¹



¹ tratto da Lavoro e capitale negli anni della crisi: l'Italia nel contesto europeo (II° rapporto di ricerca-Ottobre 2017) a cura di Giuliano Ferrucci Fondazione Di Vittorio – CGIL in https://www.fondazionedivittorio.it/sites/default/files/contentattachment/Lavoro%20e%20capitale_ottobre_2017.pdf

Ebbene, tornando al caso *de quo*, purtroppo si comprenderà solo a posteriori che già all'ingresso della sig.ra Battaglia in [REDACTED] la situazione della ditta risentiva pesantemente della crisi del mercato immobiliare ed edilizio, come solo a posteriori si è compreso che la signora Battaglia sia entrata a far parte di una società divenendone amministratore, ma continuando ad avere compiti esclusivamente commerciali, poiché il padre continuava a gestire la [REDACTED] come se fosse ancora lui il legale rappresentante. Tali deduzioni sono confermate nella relazione particolareggiata del Gestore, dott. Reato, il quale precisa: *“Con riferimento alla diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni, la sig.ra Battaglia ha dichiarato che “Le obbligazioni assunte sono derivate esclusivamente dall’operazione di conferimento di azienda individuale in una S.N.C. in cui sono diventata socia. Ritengo che tale situazione sia stata figlia di una errata valutazione da parte del consulente al quale mi ero affidata dato che non avevo le adeguate competenze in materia; il consulente per l’opera svolta ha chiesto un corrispettivo che la società ha saldato”. In effetti dall’analisi della complessiva posizione debitoria della sig.ra Deborah Battaglia si può concludere che la maggior parte delle obbligazioni ad oggi a lei facenti capo sono emerse da posizioni riferite alla società [REDACTED] dove come già detto la forma giuridica di Società in Nome Collettivo prevede che le obbligazioni, se non soddisfatte dalla società, siano garantite solidalmente ed illimitatamente dai soci.*

È stata quindi fondamentale la scelta iniziale del modello societario con cui la famiglia Battaglia ha deciso di svolgere la propria impresa; da quanto dichiarato dalla sig.ra Deborah Battaglia emerge quindi che la scelta della forma giuridica con cui svolgere la propria attività imprenditoriale, risultata alla fine non fortunata, è stata effettuata seguendo i consigli di un consulente a cui la famiglia si è affidata e a cui ha dato piena fiducia. Il fatto che la sig.ra Deborah Battaglia ancora oggi debba sostenere delle obbligazioni riconducibili all’azienda [REDACTED]”

“presuppone che la stessa società nel periodo in cui era in piena attività non sia stata in grado di onorarle.” (vedasi pg. 13-14 relazione particolareggiata all. 3)

Una volta accortasi della grave situazione in cui, *obtorto collo*, era stata inserita, nel 2014 la signora Battaglia, dopo essersi rivolta ad altro professionista, ha deciso immediatamente di uscire dalla società, con l'atto di recesso del 18 dicembre 2014 (**doc. 5**) (immediatamente iscritto al Registro delle Imprese, vedasi pg. 8 doc. 2).

L'atto di scioglimento della snc è stato formalizzato in data 12/03/2015 (**doc. 6 pg. 1**) ed in data 04/02/2016 vi è stato lo scioglimento della società **[REDACTED]** (**doc. 7**) a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei soci da parte dell'unico socio rimasto, **[REDACTED]**, per cui la società si è trasformata in ditta individuale con attribuzione di una nuova partita IVA.

Il sig. **[REDACTED]** ha quindi proseguito la sua attività di ditta individuale che si è focalizzata in piccoli lavori e interventi di carpenteria nei confronti di ditte e privati.

Si ritiene che in considerazione dell'attività ridotta della carpenteria e del fatto che il sig. **[REDACTED]** viva, di fatto, con pensione di artigiano i debiti preesistenti non siano stati pagati né lo stesso possa assolvere in proprio ai debiti né sia esercitabile nei confronti dello stesso il diritto di regresso (**doc. 8, 9 e 10**).

Sul punto, si precisa che la pensione del sig. **[REDACTED]** è stata pignorata per il 10% a favore di Equitalia e per un altro 10% a favore dell'INPS.

La società **[REDACTED]** è stata **cancellata dal registro delle imprese** in data **24/02/2016** (vedasi pg. 1 doc. 2), un tanto anche ai fini dell'ammissibilità della presente procedura).

Tornando alla situazione dell'odierna esponente, come si desume anche dalla situazione patrimoniale al 31/12/2014 (**doc. 11**) la stessa si è quindi trovata ad affrontare il pagamento di cartelle riferite, come detto, anche alla precedente gestione (**doc. 8, doc. 9 e doc. 12**), ad avvisi di accertamento INPS (**doc. 13**) a far fronte a debiti con i dipendenti per ultima mensilità e TFR (**doc. 14**), dopo aver cercato di pagare alcune cartelle pregresse (**doc. 15**) per € 32.067,91 (pagato/sgravato) ed alcuni debiti con finanzia propria o della costituita **[REDACTED]** (vedasi *infra*).

Si dimettono anche le cartelle aggiornate (**doc. 16**) e gli specchietti riepilogativi ricevuti da AE con quanto è stato saldato/sgravato (**doc. 17**) e quanto è ancora dovuto (**doc. 18**). Trovandosi priva di occupazione e di qualsivoglia aiuto economico da parte dei familiari, con i quali il rapporto si è incrinato per le ragioni suesposte, nonché di ulteriori aiuti economici (esamineremo *infra* la separazione personale dell'odierna esponente), la sig.ra Battaglia ha venduto la propria precedente abitazione di Marcon via Carlo Alberto n. 3/B con atto di compravendita immobiliare del 08/06/2016 per € 290.000,00 (**doc. 19**). Tale somma è stata utilizzata in parte per estinguere il debito residuo del mutuo, comunque garantito da ipoteca sull'immobile, e dall'altra per l'acquisto di nuova abitazione ove la sig.ra Battaglia si è trasferita per vivere con la propria figlia minorenni, sottoscrivendo un ulteriore mutuo passivo par € 50.000,00, in quanto la somma residua non era sufficiente per l'acquisto dell'immobile (**doc. 19,20,21,22 e 23**).

Per far fronte alle elementari esigenze di avere un reddito per sopravvivere – ha costituito la società a responsabilità ~~limitata~~ con atto costitutivo del **28 novembre 2014** presso il Notaio Lucia Tiralosi (**doc. 24**) al fine di svolgere l'attività ormai esercitata da oltre un decennio secondo le proprie logiche organizzative, totalmente discordanti da quelle del padre (**doc. 25**).

La società ad oggi è regolarmente operativa, nonostante:

- 1 – abbia continuato ad operare in un settore rivolto a clientela privata, la cui domanda nel decennio è risultata piatta;
- 2 – le conseguenze negative che avevano accompagnato la signora Battaglia dal punto di vista reputazionale bancario dalla gestione di fatto esercitata dal padre e dal rag. Luciano Pavan: a titolo esemplificativo la sig.ra Battaglia Deborah, come persona fisica, si è vista negare delle Banche, nella gestione dei rapporti bancari degli affidamenti richiesti per l'operatività della società e non ascrivibili a nessun inadempimento della stessa società, ma alle conseguenze delle scelte gestoree della ~~società~~ rappresentata de facto dal signor ~~_____~~. Solo a titolo di esempio

non è stato concesso il finanziamento Covid di € 25.000,00 solo perché l'amministratrice aveva una posizione personale problematica.

Nonostante l'operatività della ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ la signora Battaglia Deborah, oggi dipendente dell'azienda che ha creato per diminuire al massimo i costi e le perdite, in ogni caso, non è in grado di far fronte al montante complessivo del proprio indebitamento, ad oggi pari ad € 408.877,72 S.E.&O., come vedremo nel prosieguo.

3. Attivo patrimoniale

La componente attiva a disposizione viene di seguito descritta:

IMMOBILI

MARCON (VE)

i) Immobile box auto proprietà 1/1 in regime di separazione dei beni sito nel Comune MARCON (VE) – VIALE MONTE GRAPPA (ora via Diaz n. 40 vedasi pg. 12 doc. 20) piano S1: identificato catastalmente al Catasto Fabbricati (Codice E936) Sez. Urb. B Foglio: 5 Particella: 1865 Sub.: 37- Categoria C6 – Classe 7 Consistenza 16 mq rendita € 49,58. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

ii) Immobile (locale di deposito-magazzino) proprietà 1/1 in regime di separazione dei beni sito nel Comune MARCON (VE) – VIALE MONTE GRAPPA (ora via Diaz n. 40 vedasi pg. 12 doc. 20) piano S1: identificato catastalmente al Catasto Fabbricati (Codice E936) Sez. Urb. B Foglio: 5 Particella: 1865 Sub.: 38- Categoria C2 – Classe 4 Consistenza 11 mq rendita € 6,82.

iii) Immobile uso abitativo proprietà 1/1 in regime di separazione dei beni sito nel Comune MARCON (VE) – VIALE MONTE GRAPPA (ora via Diaz n. 40 vedasi pg. 12 doc. 20) piano S1: identificato catastalmente al Catasto Fabbricati (Codice E936) Sez. Urb. B Foglio: 5 Particella: 1865 Sub.: 106- Categoria A2 – Classe 3 Consistenza 101 mq Totale escluse aree scoperte²: 93 mq rendita € 506,55 (doc. 19-23).

Su tali immobili acquistati il 04/07/2016 per porvi la residenza familiare (doc. 20), come anticipato, grava mutuo fondiario (doc. 21), con costituzione di ipoteca (per €

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~
² Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

87.500,00) della Banca di Cividale s.c.p.a. per originari € 50.000,00, alla data del 31/01/2022 di residui € **36.164,86 (doc. 26³)**, nonché è stata iscritta ipoteca anche da parte di AE per € 62.532,95 per sorte capitale (**doc. 19** vedasi anche *infra* passività).

Inoltre su tali immobili è stata iscritta ipoteca da parte di AE Riscossione n. [REDACTED] in data 08/05/2018 per un importo totale di € 125.065,90 (pg. 7 **doc. 36**)

§§§

iv) Beni Mobili presenti presso l'abitazione di residenza, sita a MARCON (VE) – VIALE MONTE GRAPPA (ora via Diaz n. 40 vedasi pg. 12 doc. 20) (**doc. 27**)

- salotto: divano a 2 posti, ~~avvolino di legno~~ televisore;
- cucina: piano cottura, lavastoviglie, forno, frigorifero, forno a microonde;
- sala da pranzo: n. 1 tavolo con n. 6 sedie;
- camera da letto 1: n.1 letto + n. 1 comodino;
- camera da letto 2: n.1 letto+ n. 1 scrivania+ n. 2 sedie;
- camera da letto 3: n.2 armadi c.d. quattro stagioni;
- bagno 1: sanitari;
- Bagno 2: n. 1 vasca da bagno e lavatrice;
- Magazzino: n. 1 freezer; n, 1 armadio;

§§§

v) Reddito di lavoro dipendente inizialmente la signora Battaglia percepiva compenso da amministratore: dal partitario compensi risulta che ella abbia ricevuto in n. 5 anni € 78.498,73 lordi e quindi circa € 1.300,00 mensili lordi (**doc. 28** con aggiornamento al 01/01/2021).

Da marzo 2021 la sig.ra Battaglia è stata inquadrata come dipendente (**doc. 29**), ma l'erogazione dello stipendio non è continuativa poiché risente dei flussi finanziari della azienda. Si dimette prospetto cedolini con cedolini (ultima busta paga gennaio 2022) ed evidenziazione del rimborso IRPEF (**doc. 30**).

³ Si ritiene che le comunicazioni bancarie di cui al **doc. 26** superino quanto si evince da CRIF **doc. 41**, poiché la visura CRIF, seppur richiesta recentemente, non è aggiornata, come si evince dalla visura stessa.

Da tale documentazione si evince che il netto in busta paga dell'odierna esponente ammonta a circa € 1.200,00/1.300,00.

Si allegano altresì le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni (**doc. 31**)

~~Non avendo~~ a disposizione uno specifico dato storico di durata annua riferito allo specifico rapporto di lavoro dipendente, per la stima dello stipendio medio netto annuo della sig.ra Battaglia Deborah si è proceduto come di seguito indicato.

Dapprima si è presa a riferimento la certificazione dei redditi relativi all'annualità 2021 (**vedasi doc. 31**), che riporta il solo dato quantitativo riferito al rapporto di lavoro dipendente instaurato con la società ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, a far data dal 05 marzo 2021, per poi proiettare su base annua tale valore. Il conteggio viene esplicitato nella tabella sotto riportata.

	Annualità	2021	
	Dati	Ammontare	Sub- totale
	Imponibile fiscale	14.003,64	
	Irpef lorda		3220,84
	Detrazioni lav. dipendente		-1331,46
	Trattenute fiscali pagate	- 1.889,38	
	Bonus	992,88	
	Totale reddito netto del periodo	13.107,14	
	Totale reddito netto annuo stimato 2021	15.841,41	

Tale dato è confermato dalla relazione particolareggiata del Gestore (vedasi pg. 16 **all. 3**).

Dai conteggi a cui si è pervenuti si può ragionevolmente sostenere che la stima del reddito netto medio annuo che la sig.ra Battaglia Deborah può maturare come lavoratore dipendente risulta essere pari a circa euro 15.841,41, pari ad euro **1.218,57** mensili per nr. 13 mensilità.

Non viene indicata tra le componenti attive del reddito la somma versata alla Battaglia dall'ex marito per € 7.200,00/annui (vedasi prossimo paragrafo) in quanto ha come causale **esclusivamente il mantenimento della figlia minore** e non vi sono alimenti/mantenimento propri della signora Battaglia.


vi) Autovettura si dimette visura negativa (**doc. 32**);

vii) conti correnti:

→ Estratto conto banco posta al 31/12/2021 con saldo di € 522,52 e giacenza media di € 94,16 e lista movimenti Banco Posta al 15 marzo 2022 con saldo di € 210,68 (**doc. 33**);

→ Estratto conto Civibank al 14/03/2022 con saldo di € 218,72 con estratto conto febbraio 2022 carta di credito (**doc. 34**);

viii) quota della [redacted]: come risulta dal doc. 25 la signora Battaglia possiede la quota del 25% della [redacted] del valore di € 625,00



(vedasi **doc. 25**).

§§§

Separazione personale.

In data 31/03/2017 veniva omologata la separazione consensuale della signora Battaglia dal signor ██████████, con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in data 20/07/2002. Dalla loro unione è nata la figlia ██████████ il 24/08/2005 e che ora ha 16 anni. In sede di separazione, dato atto che il reddito della Battaglia ammontava a circa euro 1.000,00 netti, si è disposto un assegno di mantenimento per la sola figlia ██████████ di € 500,00, ad oggi 600,00 e che il padre avrebbe provveduto ad accollarsi le spese per l'istruzione della figlia all'Istituto Astori di Mogliano, ad eccezione della mensa scolastica. ██████████

Nulla per la signora Battaglia (art. 35).

Si precisa che secondo il protocollo del Tribunale dei minori di Venezia (**doc. 36**) le spese ordinarie, e dunque comprese nell'assegno di mantenimento sono le seguenti:

Art. 15 Spese ordinarie

Vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (utenze incluse), materiale scolastico di cancelleria ad eccezione del corredo di inizio anno, mensa, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano (non necessarie per la frequenza scolastica), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchiere ed estetista), attività ricreative abituali

10

(cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).

Mentre le spese straordinarie, da dividersi al 50% tra i genitori di ██████████ sono di seguito riportate:

Art. 16 Spese straordinarie

<p style="text-align: center;"><u>SENZA</u></p> <p style="text-align: center;">PREVENTIVO ACCORDO</p>	<p style="text-align: center;"><u>CON</u></p> <p style="text-align: center;">PREVENTIVO ACCORDO</p>
<p>Spese scolastiche: libri scolastici, spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di € 400,00), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio</p> <p>Spese medico-sanitarie: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista</p>	<p><i>Si tratta di categorie di spese caratterizzate da rilevanza economica rispetto alla nuova situazione reddituale dei genitori.</i></p> <p>Spese scolastiche: spese per asilo nido e scuola infanzia in quanto non obbligatorie; iscrizioni e rette di scuole private; rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private; corsi di specializzazione e master post universitari corsi di recupero e lezioni private; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento; frequenza del conservatorio o scuole di formazione; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisto di libri, dispense,</p>

privato, spese protesiche;	eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi
<u>Spese di natura ludica o parascolastica:</u>	di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di Euro 400,00;	<u>Spese di natura ludica o parascolastica:</u>
<u>Spese di custodia di prole minorenni (baby sitting):</u>	corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione; corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali (palla, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf;
laddove l'esigenza nasca con la separazione o divorzio e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile, l'ausilio dell'altro non collocatario o non in turno di responsabilità o in caso di malattia del minore infra quattordicenne.	corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
<u>Altre spese:</u>	il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie.	accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio; centri ricreativi estivi (oratorio, gest, campus organizzati da scuole pubbliche o da

enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad Euro 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto; viaggi di istruzione; vacanze trascorse autonomamente senza i genitori; spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);

Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici; spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad € 500 annui; spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad € 300,00 annua (salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN; spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate; esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private;

(vedasi pg. 10-13 doc. 36).

4. Passivo patrimoniale

Nel prospetto che segue si riepiloga la posizione debitoria della signora Battaglia Deborah:

i) pignoramento AE

Vi è da dire anzitutto a proposito del passivo ascrivibile alla signora Battaglia che nel procedimento di esecuzione mobiliare (pignoramento c/o terzi) - Tribunale di Venezia procedura di pignoramento presso terzi RG ES n. [REDACTED] promosso da Agenzia Entrate Riscossioni, il Giudice ha assegnato ad AE le seguenti somme:

ASSEGNA

a AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE., salvo esazione, quanto dichiarato dovuto da

~~BATTAGLIA DEBORAH~~

a

BATTAGLIA DEBORAH

- per Euro 2.269,00 a titolo di compensi percepiti come Amministratore della società [REDACTED]
- per il decimo (1/10) della retribuzione, delle mensilità aggiuntive e del trattamento di fine rapporto, ove il rapporto cessasse prima dell'estinzione del credito, (dichiarazione del 14/02/2022), fino alla concorrenza ed estinzione dell'importo di (Euro 295.568,35- 2269=) € 293,299,35= oltre Interessi di mora e diritti esecutivi maturandi al saldo;

(vedasi doc. 37).

Oggetto del pignoramento erano le seguenti cartelle:

Numero cartella	Numero avviso	Data Notifica
11320110006647100	502 11320199003986031	000 27/09/2019
11320110032675873	502 11320199003986031	000 27/09/2019
11320110035903175	502 11320199003986031	000 27/09/2019
11320120009092773	502 11320199003986031	000 27/09/2019
11320120025862802	502 11320199003986031	000 27/09/2019
11320120026971724	502 11320199003986031	000 27/09/2019
11320130001950861	502 11320199003986031	000 27/09/2019
11320130021375127	502 11320199003986031	000 27/09/2019
11320130024031485	502 11320199003986031	000 27/09/2019
11320130025106851	502 11320199003986031	000 27/09/2019
11320140003378701	502 11320199003986031	000 27/09/2019
11320140008863471	502 11320199003986031	000 27/09/2019
11320140013656615	502 11320199003986031	000 27/09/2019
11320140014813326	502 11320199003986031	000 27/09/2019
11320150000772858	502 11320199003986031	000 27/09/2019
11320150008767020	502 11320199003986031	000 27/09/2019
11320150010221052	502 11320199003986031	000 27/09/2019
11320150010821916	502 11320199003986031	000 27/09/2019
11320150015564714	502 11320199003986031	000 27/09/2019
11320160000537311	502 11320199003986031	000 27/09/2019
41320130001146103	502 11320199003986031	000 27/09/2019
41320130001389822	502 11320199003986031	000 27/09/2019
41320130002671505	502 11320199003986031	000 27/09/2019
41320130002785028	502 11320199003986031	000 27/09/2019
41320140001194202	502 11320199003986031	000 27/09/2019
41320160001607610	502 11320199003986031	000 27/09/2019

(doc. 38) con annessa dichiarazione del terzo pignorato ~~XXXXXXXXXXXX~~ come da elenco *infra* e bonifico del decimo dello stipendio, come da ordinanza (doc. 39 e vedasi doc. 37.)

Di seguito, proponiamo schematicamente l'elenco debiti della signora Battaglia Deborah:

Creditori e descrizione	importo	Doc. relativi
<p>1) Civitas SPV SRL (Servicer Banca Popolare di Cividale S.c.p.a.);</p> <p>Contratto di mutuo fondiario (Rep. 6511 e Racc. 5241) redatto dal Notaio dott. Maurizio Campisi in Merone e stipulato in data 04.07.2016 con Banca Popolare di Cividale S.c.p.a. (ora Civitas SPV SRL) per un importo complessivo pari ad euro 50.000,00=, durata 15 anni a tasso fisso, e con rata mensile di circa euro 318,31. Il debito è stato contratto dalla sig.ra Battaglia Deborah al fine di poter acquistare tramite atto notarile del Dott. Maurizio Campisi del 04.07.2016 di rep. 6.510 e racc. 5.240 l'immobile da destinare ad abitazione principale identificato al N.C.E.U al foglio 5, mapp. 1.865 sub 106, 37 e 38 in Marcon (VE) via Monte Grappa. Il debito residuo in quota capitale, in base alla documentazione a disposizione, al 31.10.2020 ammonta ad euro nel mese di luglio 2017 Banca Popolare di Cividale S.c.p.a. ha ceduto tale credito a Civitas SPV SRL.</p>	<p>- € 36.164,86</p> <p>(salvi ulteriori pagamenti eseguiti nelle more dell'apertura della liquidazione)</p>	<p>(vedasi doc. 20,21,22, 26 e 41)</p>

2) Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.);	- € 14.051,35 (S.E.&O)	Doc. 13 ⁴
3) Agenzia delle Entrate Riscossione	- € 316.532,34 (S.E.&O)	doc. 12, 15, 16, 18
4) Debiti verso dipendenti	- € 22.686,00 (sig. Favaretto Giuseppe) - € 33.480,00 (Barcariolo Claudio)	Doc. 14

Totale	€ 422.914,55 S.E.&O (comprensivo allo stato della posizione n. 2. ma comunque vedasi nota 4)

Tali dati trovano corrispondenza nella relazione particolareggiata del Gestore, del dott. Reato (vedasi pg. 12 **all. 3**)

§§§

Si rappresenta altresì che nelle more della ricezione della relazione particolareggiata da parte del Gestore, dott. Reato, alla signora Battaglia Deborah sono stati notificati due nuovi atti di pignoramento (all. 5 e all. 6) da parte di Agenzia Entrate Riscossione, il primo per € 310.949,83, il secondo per € 311.117,17, per i quali tuttavia, per quanto concerne le cartelle, sono le stesse che si trovano indicate nella precedente pg. 18,

⁴ **Da verificare, ma tali somme sono comprese nelle cartelle AE**, quindi in sede di verifica si chiede che si tenga conto dell'ipotesi di un possibile raddoppio di somme.

come si potrà facilmente confrontare dallo screenshot infra (vedasi quelle evidenziate in giallo).

DESCRIZIONE ATTO	NUMERO ATTO	DATA NOTIFICA ATTO	NUMERO AVVISO DI MORA/INTIMAZIONE	DATA NOTIFICA AVVISO
Cartella	1132010032675873502	16/12/2011	11320219001568090000	07/01/2022
Cartella	1132010035903175502	17/01/2012	11320219001568090000	07/01/2022
Cartella	11320120009092773502	17/05/2012	11320219001568090000	07/01/2022
Cartella	11320120025862802502	19/12/2012	11320219001568090000	07/01/2022
Cartella	11320120026971724502	21/12/2012	11320219001568090000	07/01/2022
Cartella	11320130001950861502	22/02/2013	11320219001568090000	07/01/2022
Cartella	11320130021375127502	23/10/2013	11320219001568090000	07/01/2022
Cartella	11320130024031485502	07/12/2013	11320219001568090000	07/01/2022
Cartella	11320130025106851502	07/01/2014	11320219001568090000	07/01/2022
Cartella	11320140003378701502	20/03/2014	11320219001568090000	07/01/2022
Cartella	11320140008863471502	16/07/2014	11320219001568090000	07/01/2022
Cartella	11320140013656615502	08/10/2014	11320219001568090000	07/01/2022
Cartella	11320140014513326502	17/11/2014	11320219001568090000	07/01/2022
Cartella	11320150000772858502	27/01/2015	11320219001568090000	07/01/2022
Cartella	11320150006767020502	15/06/2015	11320219001568090000	07/01/2022
Cartella	11320150010221052502	13/07/2015	11320219001568090000	07/01/2022
Cartella	11320150010821916502	27/07/2015	11320219001568090000	07/01/2022
Cartella	11320150013564714502	19/11/2015	11320219001568090000	07/01/2022
Cartella	11320160000537311502	10/02/2016	11320219001568090000	07/01/2022
Avviso di addebito	41320130001146103502	21/06/2013	11320219001568090000	07/01/2022
Avviso di addebito	41320130001389822502	08/10/2013	11320219001568090000	07/01/2022
Avviso di addebito	41320130002671505502	05/02/2014	11320219001568090000	07/01/2022
Avviso di addebito	41320130002785024502	05/02/2014	11320219001568090000	07/01/2022
Avviso di addebito	41320140001194202502	22/09/2014	11320219001568090000	07/01/2022
Avviso di addebito	41320150000276919502	26/07/2015	11320219001568090000	07/01/2022
Avviso di addebito	41320150002390342502	20/12/2015	11320219001568090000	07/01/2022
Avviso di addebito	41320160001607610502	02/07/2016	11320219001568090000	07/01/2022

Gli avvisi di addebito, poi, portano lo stesso numero su entrambi i pignoramenti e corrispondono a quelli evidenziati del doc. 12, che dunque sono stati già inseriti nel

monte debiti della signora Battaglia, così come le cartelle di pagamento (si veda sempre il doc. 12).

Allo stato, dunque, si è propensi a ritenere che le cartelle e gli avvisi di cui ai due nuovi atti di pignoramento siano già inserite nel monte debiti della signora Battaglia, salvo miglior controllo che potrà essere espletato dal nominando Liquidatore.

§§§

Si fa presente che dall'analisi degli estratti CRIF (**doc. 41**) risulta l'estinzione

- 1) **Estinzione** garanzia fideiussoria prestata dalla signora Battaglia il 31/08/2017 con Banca Popolare di Cividale s.c.p.a.;
- 2) leasing prestato come garanzia fideiussoria dalla signora Battaglia: dall'esame CRIF sembrerebbe sussistere un importo scaduto e non pagato di € 218,00 e tuttavia tale dato non è aggiornato e la posizione deve considerarsi **estinta (doc. 42)**;
- 3) **Estinzione** finanziamento (prestito finalizzato n. ██████████) contratto da Battaglia Deborah in data 30/06/2018 con AGOS DUCATO SPA;
- 4) per quanto riguarda il mutuo ipotecario, si rinvia a quanto dedotto *supra* e comunque al **doc. 26**;
- 5) Garanzia personale prestata da Battaglia Deborah in data con BNL, di cui si riserva la dimissione in sede di Liquidazione, ove ritenuta necessaria, essendo comunque la signora Battaglia obbligata di regresso;
- 6) Carta di credito a saldo a nome di Battaglia Deborah contratto il 31/01/2022 con BANCA POPOLARE DI CIVIDALE S.C.P.A.: dalla analisi CRUF (aggiornata al 31/01/2022) sembrerebbe esserci un rapporto con fino a € 2.500,00, ma in realtà tale rapporto è stato **chiuso**, come da documentazione inviata dalla Banca (**doc. 44**);
- 7) **Estinzione** carta di credito a saldo a nome di Battaglia Deborah contratto il 14/06/2017 con BANCA POPOLARE DI CIVIDALE S.C.P.A.;

- 8) **Estinzione** carta di credito a saldo a nome di Battaglia Deborah contratto il 09/11/2016 con BANCA POPOLARE DI CIVIDALE S.C.P.A.;
- 9) **Estinzione** carta di credito a saldo a nome di Battaglia Deborah contratto il 17/06/2016 con BANCA POPOLARE DI CIVIDALE S.C.P.A.;
- 10) sussiste attualmente un fido di conto, per permettere alla Battaglia Blindati di operare, di cui si ci riserva la dimissione in sede di Liquidazione, ove ritenuta necessaria, essendo comunque la signora Battaglia obbligata di regresso;

Si dimette altresì copia Centrale Rischi (**doc. 45**).

Si dimette infine visura negativa protesti su Battaglia Deborah (**doc. 46**).

§§§

Pro futuro:

Si segnala che, stante la futura vendita dell'immobile di residenza di proprietà della signora Battaglia, presumibilmente la stessa entro un anno dovrà abbandonare tale immobile per trasferirsi in un'abitazione in affitto.

A tal proposito si allega screenshot della ricerca effettuata su www.immobiliare.it e www.casa.it su proposte di immobili in affitto a Marcon (Ve):





da cui si evince che un appartamento in affitto per n. 2 persone si aggira attorno agli € 700,00/800,00. In realtà, rivolgendosi ad un'agenzia immobiliare il costo potrebbe scendere anche a € 650,00/700,00 al mese (**doc. 47**).

Possiamo quindi affermare che, come cifra media, si potrebbero ritenere congrui € 700,00.

Ricordiamo che la signora Battaglia ha un netto in busta paga di circa € 1.200,00/1.300,00 e che il padre di Vittoria contribuisce alle sole spese per la figlia, ma nulla versa alla ex moglie a titolo di mantenimento e che la signora Battaglia deve corrispondere altresì il 50% delle spese extrascolastiche della figlia, secondo quanto statuito con la sentenza di separazione personale (vedasi doc. 32).

Si dimettono in questa sede le spese per le utenze relative all'ultimo anno (**doc. 48, 49, 50**)

ENERXENIA (luce)	GAS (sempre ENERXENIA)	Consorzio Veritas	Spese condominiali
€ 941,85 (circa € 78,50/mese)	€ 1.045,80 (circa € 87,2/mese)	€ 174,76	€1.400,00 annui

nonché l'ultima documentazione Istat 2019 in estratto -qui, nella parte narrativa- per le spese delle famiglie, con la variazione delle spese per famiglie composte da un genitore con un figlio:

Coppia senza figli con p.r. 65 anni e più	2.657,83	2,0	2.350,63	1,8	*
Coppia con 1 figlio	3.024,03	2,1	2.775,82	2,0	*
Coppia con 2 figli	3.325,32	2,1	2.934,97	1,9	*
Coppia con 3 e più figli	3.481,03	4,4	3.086,49	4,3	*
Monogenitore	2.447,49	3,4	2.222,09	2,7	*
Altre tipologie	2.783,59	3,5	2.550,26	3,4	*

(doc. 51).

Si dimette altresì uno schema riepilogativo delle spese sostenute dalla signora Battaglia (doc. 52) da cui risultano, tra l'altro i seguenti esborsi (oltre alle utenze di cui ai docs precedenti):

- spese condominiali (doc. 53): al momento è stata pagata la somma di € 700,00, rimane da versare la differenza (€ 1401,37-700,00=701,37) che la signora Battaglia verserà a rate (sino all'inizio della procedura di liquidazione):
- mutuo-piano di ammortamento (doc. 54): € 326,62/mese;
- spese mediche ivi comprese le spese farmaceutiche (doc. 55): per € 1.231,64;
- spese scolastiche(doc. 56): la signora Battaglia, a fronte del ricevimento da parte del marito di € 600,00 per la figlia ██████████ ne restituisce allo stesso € 98,00 oltre ad € 2,00 euro di commissione bancaria e così per € 100,00/mese, come da documentazione allegata.

Dalla tabella riepilogativa (doc. 52), dunque, si evince che le spese annuali che la signora Battaglia sopporta per sé e, quota parte, per la figlia ammontano ad € 13.780,86 (come confermato dalla relazione particolareggiata del Gestore, dott. reato, vedasi pg. 17-18 all. 3) e così per un ammontare medio mensile di € 1,148,41, cui, a partire dalla procedura andrà detratta la somma del pagamento del mutuo (€ 326,62), che poco dopo sarà sostituita dalla spesa per l'affitto della nuova casa, dopo la vendita dell'immobile ove la signora Battaglia attualmente risiede con la figlia, il tutto a fronte di una retribuzione media mensile di circa € 1.200,00/1.300,00 (vedasi doc. 30).

È evidente che l'attivo della signora Battaglia non è sufficiente a far fronte al passivo, nemmeno per le finalità di sostentamento, considerato anche l'attuale pignoramento di ██████████

1/10 della retribuzione (vedasi doc. 37 e 38) e che lo stato di sovraindebitamento sia ampiamente dimostrato.

Infine, si dimette certificato di stato famiglia e residenza (**doc. 57**).

§§§

CONCLUSIONI

Data la retribuzione della signora Battaglia, questo è quanto la signora **può mettere a disposizione dei propri creditori:**

- 1) il ricavato della vendita della casa di Marcon (**doc. 20 e doc. 58**);
- 2) **esclusivamente** fino a quando la casa non sarà venduta e, dunque, finché la signora Battaglia non dovrà pagare l'affitto, 1/5 della propria retribuzione. Si chiede che Codesto Ill.mo Giudice preveda chiaramente questa tempistica, considerando anche che la signora Battaglia corrisponde mensilmente € 326,62 per il mutuo che si sospenderà con l'entrata in procedura onde non violare la par condicio creditorum e considerato quanto dedotto in punto di spese per il mantenimento, che già sono insufficienti allo stato attuale (doc. 54).

Proprio per questo, chiede che le venga lasciata la tredicesima mensilità valutata la retribuzione ed il costo del futuro affitto, nonché le spese necessarie per il sostentamento e per il pagamento del 50% delle spese straordinarie per la figlia, considerando gli aumenti prospettati ormai da molti mesi su tutto il territorio nazionale: "a partire dal primo gennaio l'aumento per la famiglia tipo in tutela sarà del +55% per la bolletta dell'elettricità e del +41,8% per quella del gas per il primo trimestre del 2022. Lo rende noto l'Arera" da <https://www.agi.it/economia/news/2021-12-30/bollette-arera-aumento-luce-gas>.

- 3) il TFR maturato nei quattro anni di procedura liquidatoria;
- 4) il valore della propria quota nella ~~XXXXXXXXXXXX~~ (25%), così come valutata dal dott. Molteni in € 500,00 ed un tanto, come esplicitato via e-mail (**doc. 59**).

Dagli atti allegati (**doc. 60** - atto di cessione quote al sig. Stefano Basco in data 24/02/2017; **doc. 61** - atto di retrocessione delle quote del sig. Basco alla sig.ra Battaglia in data 18/10/2018 e **doc. 62** - atto di cessione quote alla società ~~XXXXXXXXXXXX~~

█████ in data 17/05/2021), si evince in modo abbastanza oggettivo il valore assegnato nel tempo alle quote sociali, rimasto mediamente costante dalla costituzione della società.

La società ha un capitale di € 2.500,00= essendo stata costituita con la formula della società a capitale ridotto.

Si ricorda che la società è stata condizionata nella sua gestione operativa dalla situazione personale dell'Amministratore Unico, per la difficoltà conseguente di ottenere credito da parte degli Istituti di Credito, pur essendo la società ██████████ ██████████ in assoluta regolarità nei confronti del sistema bancario.

La società ha quindi sempre operato autofinanziandosi di fatto con la propria attività, salvo alcuni castelletti autoliquidanti.

Si evidenzia che l'ultima cessione quote del 17/05/2021 è stata effettuata per favorire l'ingresso di una società che favorisse l'acquisizione di nuovi Clienti.⁵

Alla luce di quanto sopra e della documentazione allegata il valore della quota posseduta dalla sig.ra Battaglia, pari al 25% del capitale sociale può stimarsi per un valore non superiore a € 500,00= (euro cinquecento//00). (vedasi doc. 59).

§§§

Facendo proprie le considerazioni svolte dal professionista dott. Alessandro Reato nella propria relazione particolareggiata, qui da intendersi trascritte, assunta l'assenza di ragioni ostative all'accesso alla procedura, la signora Deborah Battaglia rappresenta la volontà di cedere alla massa creditoria identificata in atti tutti gli immobili di proprietà nonché i propri beni mobili (a titolo esemplificativo crediti stipendi, si rinvia espressamente a quanto detto supra sub. 3, anche in punto di rinuncia a quota parte del proprio stipendio in favore dei creditori) e o immobili sopravvenuti nei quattro anni successivi all'apertura della liquidazione, dedotte le eventuali spese per l'acquisto la conservazione dei beni medesimi e le spese per il suo sostentamento e necessità di vita,

⁵ Si precisa che la signora Battaglia non ha esercitato il diritto di prelazione perché l'ingresso di un nuovo socio avrebbe potuto essere più fruttuoso per la società, con l'ingresso di nuovi clienti e quindi con un beneficio per l'azienda medesima.

che dovranno essere presentate al Liquidatore ed al Giudice per l'approvazione.

Il programma di liquidazione, che sarà in ogni caso previsto e redatto dal Liquidatore nominato, prevede la cessione della totalità dei beni immobili facenti capo alla ricorrente, anche mediante trattativa privata, ferma la trasparenza e pubblicità propria delle procedure competitive.

Inoltre, nel caso maturino altri diversi beni nel corso del quadriennio, gli stessi verranno acquisiti alla procedura e liquidati nella stessa.

Tutti i pagamenti e i ricavi dalla liquidazione dei beni verranno ripartiti tra i creditori insinuati secondo le ordinarie regole civilistiche, con il rispetto del pagamento prioritario delle spese prededucibili, e, a seguire, quella dei creditori privilegiati e chirografari.

§§§

Un tanto dedotto, la signora Battaglia Deborah *ut supra* rappresentata difesa e domiciliata

Chiede

All'Ill.mo Tribunale Adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'articolo 14 ter legge n. 3/2012, ai sensi dell'articolo 14 quinquies legge n. 3/2012 e previa declaratoria della propria competenza:

In via preliminare d'urgenza: di disporre la sospensione della procedura esecutiva mobiliare (pignoramento presso terzi) pendente presso il Tribunale di Venezia RG 795/2020 esecuzioni mobiliari – G.E. dott.ssa Francesca Orlando Facchin, che ha già previsto il pignoramento di € 2.269,00 a titolo di compensi amministratore nonché del decimo dello stipendio della signora Battaglia e di voler procedere all'apertura della procedura di Liquidazione prima che venga notificata la data dell'udienza dei

pignoramenti di cui all'all. 5 o, in via prudenziale, di voler già sospendere l'eventuale/i procedura/e instauranda/e

In via principale:

- nominare un Liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 R.D. N. 267/1942 disponendo che lo stesso provveda, dal decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti cui all'articolo 14 sexies e seguenti legge N. 3/2012. Sul punto si rappresenta, anche per ragioni di economia processuale, l'opportunità della nomina del Gestore della Crisi nominato dall'organismo di composizione della crisi, dott. Alessandro Reato, dottore commercialista e revisore legale dei conti di Mestre-Venezia, come Liquidatore;
- disporre che, sino al momento in cui il "provvedimento di omologazione" (rectius provvedimento di chiusura della liquidazione" ex art. 14 quater legge 3/2012) diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari e/o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;
- stabilire idonee forme di pubblicità della domanda (salvo oscuramento dei dati sensibili ed ultrasensibili per motivi di privacy) e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore, nei registri relativi ai beni immobili e beni mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;
- ordinare la consegna o il rilascio al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi, dichiarando che il provvedimento di liquidazione è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

- fissare i limiti entro i quali il debitore possa trattenere per il suo mantenimento i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni e il salario.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante, ove necessario.

Si depositano i seguenti documenti:

all. 1: mandato avv. Groppo avanti OCC;

all. 2: richiesta della relazione particolareggiata inviata a mezzo pec dallo scrivente patrocinio;

all. 3: relazione particolareggiata del dott. Alessandro Reato e relativa documentazione;

all. 4: conferimento incarico ad Avv. Groppo;

all. 5: pignoramento Agenzia Entrate-Riscossione n. [REDACTED] e pignoramento Agenzia Entrate-Riscossione n. [REDACTED];

1) Istanza per la nomina di professionista per la gestione della crisi del 31/07/2018;

2) Visura CCIAA storica [REDACTED] del 18/09/2021;

3) Scheda persona completa signor [REDACTED];

4) Atto di costituzione di s.n.c. con conferimento di impresa individuale del 10/03/2008;

5) Copia recesso socio [REDACTED];

6) Copia RECESSO DI SOCIO E MODIFICA DELLA SOCIETA' "[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]" del 12/03/2015 Notar Tiralosi;

7) scioglimento della società [REDACTED];

8) Copia cartelle insolute [REDACTED];

9) Copia cartelle insolute [REDACTED];

10) copia visura negativa immobili [REDACTED];

11) Situazione patrimoniale [REDACTED] al 31/12/2014

- 12) Copia cartelle AE non pagate Battaglia Deborah
- 13) Copia avviso di accertamento INPS
- 14) Copia debiti verso dipendenti
- 15) Copia cartelle pagate della signora Battaglia
- 16) Copia cartelle aggiornate;
- 17) Specchietto riepilogativo con quanto è stato saldato;
- 18) Specchietto riepilogativo con quanto è da saldare;
- 19) atto di vendita immobile di Marcon via Carlo Alberto n. 3/B per € 290,000
- 20) Compravendita immobile di residenza del 04/07/2016;
- 21) Copia atto di mutuo fondiario con dazione di ipoteca;
- 22) Ipoteca iscritta da AE ;
- 23) Visura catastale immobili di Marcon (Ve);
- 24) Copia atto costitutivo [REDACTED];
- 25) Copia visura CCIAA [REDACTED];
- 26) estratti conto rata mutuo al 28/02/2022
- 27) Inventario beni mobili;
- 28) Partitario [REDACTED] - compenso amministratore con aggiornamento al 01/01/2021;
- 29) Dichiarazione assunzione;
- 30) Prospetto cedolini con rimborso IRPEF da marzo 2021 e ultima busta paga gennaio 2022;
- 31) Dichiarazione dei redditi ultimi 3 anni
- 32) Visura negativa PRA
- 33) Estratto conto bancario posta e lista movimenti al 15/03/2022;
- 34) Estratto conto Civibank al 14/03/2022;
- 35) Copia separazione consensuale omologata
- 36) Copia protocollo Tribunale dei minori di Venezia;
- 37) Copia ordinanza di assegnazione notificata;

- 38) Copia titolo esecutivo, precetto e pignoramento procedura Tribunale di Venezia procedura di pignoramento presso terzi RG ES 795/2020 promosso da Agenzia Entrate Riscossioni;
- 39) Copia dichiarazione del terzo pignorato;
- 40) Iscrizioni ipotecarie
- 41) CRIF
- 42) Chiusura leasing;
- 43) Chiusura carta di credito;
- 44) Documentazione su chiusura a saldo Banca di Cividale;
- 45) Centrale rischi Banca d'Italia
- 46) Negativa protesti;
- 47) Dichiarazione agenzia immobiliare;
- 48) Spese utenze ultimo anno Ener (luce);
- 49) Spese utenze ultimo anno gas;
- 50) Spese Veritas;
- 51) ISTAT spesa media famiglia con un figlio;
- 52) Schemetto spese sottoscritto da Battaglia Deborah;
- 53) spese condominiali;
- 54) Piano di ammortamento per il mutuo della casa di Marcon di residenza;
- 55) spese mediche e farmaceutiche;
- 56) spese scolastiche;
- 57) certificato stato famiglia e residenza;
- 58) perizia abitazione Battaglia Deborah;
- 59) Valutazione dott. Molteni valore quota P
- 60) atto di cessione quote al sig. Stefano Basco in data 24/02/2017;
- 61) atto di retrocessione delle quote del sig. Basco alla sig.ra Battaglia in data 18/10/2018;
- 62) atto di cessione quote alla società in data 17/05/2021;
- 63) ricevuta cessione.

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 il sottoscritto procuratore dichiara di corrispondere un contributo unificato in misura fissa pari a € 98,00.

Con osservanza.

Treviso, 13/06/2022

avv. Andrea Groppo

